

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.
SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO
“HDI ASSICURAZIONI” ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL N. 015

AZIONE DI PREVIDENZA
Fondo Pensione Aperto
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 111

Il presente documento è valido a decorrere dal 01/08/2026

DOCUMENTO SULLE RENDITE

1.1 Oggetto

Il presente documento illustra le condizioni e le modalità di accesso alla prestazione pensionistica complementare. In presenza dei requisiti per l’accesso a quest’ultima, l’aderente può scegliere tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

1. rendita vitalizia o, in alternativa, una delle forme indicate al paragrafo 1.2;
2. rendita a durata definita;
3. prelievi liberamente determinabili;
4. capitale per l’intero ammontare, ove ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le modalità da 1 a 3 possono essere abbinate all’erogazione di una quota in capitale, fino al limite previsto dalla normativa vigente.

La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili sono alternative alla rendita vitalizia e non sono tra loro combinabili.

1.2 Ammontare della rendita vitalizia

L’importo della rendita annua vitalizia si ottiene dividendo il valore della posizione individuale destinato a costituire la rendita di cui all’art. 12, comma 1, del Regolamento, per il coefficiente, individuato in base all’età dell’Iscritto e alla rateizzazione prescelta, in vigore al momento della richiesta della prestazione.

Nel caso di rateizzazione della rendita nel corso dell’anno, il valore della singola rata è calcolato dividendo l’importo della rendita annua vitalizia, come sopra determinato, per il numero delle rate previste.

I coefficienti per la trasformazione in rendita, riportati nella tabella A dell’Allegato n. 2 al Regolamento, sono validi per tutti gli Iscritti che facciano richiesta della prestazione di rendita prima della eventuale sostituzione dei medesimi coefficienti.

L’Iscritto può richiedere, in luogo della rendita annua vitalizia, che la prestazione pensionistica venga erogata in una delle seguenti forme:

- a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Iscritto finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’Iscritto stesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;
- b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all’Iscritto stesso o, in caso di suo decesso, alla persona o alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all’Iscritto finché è in vita;
- c) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all’Iscritto stesso o, in caso di suo decesso, alla persona o alle persone da lui designate tra i

soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio e, successivamente, all'Iscritto finché è in vita;

- d) una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso, il montante residuo è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e.

I coefficienti per la conversione in rendita certa a 5 o 10 anni e in rendita vitalizia con controassicurazione sono contenuti rispettivamente nelle tabelle B, C e D dell'Allegato n. 2 al Regolamento, mentre la documentazione contenente i coefficienti per la determinazione delle prestazioni di reversibilità sono depositati presso la sede del Fondo.

1.3 Erogazione della rendita vitalizia

Gli importi delle rate di rendita vengono erogati in via posticipata e la rateazione è scelta dall'Iscritto. Di conseguenza la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelta dall'Iscritto. L'ultima rata di rendita verrà erogata all'epoca dell'ultima scadenza di rata che precede la morte dell'Iscritto assicurato. La rateazione non è modificabile nel corso dell'erogazione della rendita.

Non è consentito il riscatto della rendita.

Per i pagamenti debbono essere preventivamente consegnati al Fondo i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto mentre il Fondo si riserva la facoltà di accertare l'esistenza in vita attraverso opportuna certificazione.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Iscritto dovrà dare comunicazione al Fondo pensione del c/c bancario e delle coordinate bancarie (IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Iscritto dovrà darne comunicazione al Fondo pensione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

1.4 Caricamento, basi demografiche e finanziarie

La base demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti indifferenziati per sesso è la tavola A62D (impegni differiti) con combinazione 70% maschi e 30% femmine, mentre il tasso tecnico è pari a 0,00%.

Il costo dell'erogazione della rendita vitalizia è fissato in misura pari a 1,25% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,125% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno, diminuite di uno. Tali spese sono considerate nella determinazione dei coefficienti di conversione.

Come indicato nel Regolamento, i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP: in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non avranno effetto sulle rendite già in corso di erogazione e non si applicano ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

1.5 Rivalutazione della rendita vitalizia

La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nella Gestione Speciale "ALFIERE" con le modalità e i criteri previsti nel relativo regolamento allegato.

L'importo della rendita viene rivalutato ad ogni anniversario della data di inizio della corresponsione della rendita nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A) Misura annua di rivalutazione

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento annuo da attribuire pari al rendimento di cui all'art.6 del Regolamento di ALFIERE al netto di una percentuale trattenuta pari a 1,00%.

Il rendimento così attribuito costituisce la misura annua di rivalutazione. La Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari a 0,00%.

B) Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di inizio della corresponsione della rendita, essa viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione sopra indicata, entro il 31 dicembre che precede la suddetta ricorrenza.

Da tale ricorrenza la rendita assicurata viene aumentata della stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle somme in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

1.6 Rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente (contenute nella Tabella 1 allegata) all'età di esercizio dell'opzione, ricavata dalle tavole di mortalità ISTAT, utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria. Si riporta di seguito la formula:

$$\text{Importo rata}(n) = \text{Montante disponibile alla data di liquidazione}(n) \div \text{Numero di rate residue}(n)$$

A ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Tuttavia, il Fondo può limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa.

ESEMPIO

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
...	...	...	...	...	...	...	...
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%	0	400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: rata dell'anno N = montante disponibile post-rendimento ÷ numero di rate residue. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

Di seguito si riportano i rischi da considerare in relazione alla scelta della rendita a durata definita:

- rischio di longevità: l'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione.
- rischio di investimento: l'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.
- rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

1.7 Prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

$$\text{Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento} = \text{Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio} - \text{Totale dei prelievi già effettuati}$$

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

L'aderente può presentare richieste di prelievo a intervalli non inferiori a sei mesi. L'importo di ciascun prelievo non può essere inferiore al minore tra 2.000 euro e l'importo della rendita annua figurativa.

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

ESEMPIO

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8000	25,00 €	0,00%	200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

Di seguito si riportano i rischi da considerare in relazione alla scelta dei prelievi liberamente determinabili:

- rischio di longevità: se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.
- rischio di investimento: il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.
- rischio di concentrazione: la massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

1.8 Aspetti comuni delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia

Nel corso dell'erogazione della rendita a durata definita o dei prelievi liberamente determinabili, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);

- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nel Regolamento.

Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nella Linea Equilibrata.

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel Regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione.

Una volta avviata la liquidazione di una delle due prestazioni, la scelta effettuata non può essere revocata, salvo il caso in cui il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia.

1.9 Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle prestazioni pensionistiche, è necessario che l'aderente verifichi di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare) e prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.

A tal fine, è necessario trasmettere al Fondo:

1. il modulo di richiesta delle prestazioni, disponibile sul sito web del Fondo;
2. certificato di pensionamento dell'ente obbligatorio di appartenenza;
3. copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale;

Inoltre, per la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili, nel modulo di richiesta andrà indicato:

- il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate;
- il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il comparto è Linea Equilibrata).

Tabella 1

<i>Età</i>	<i>Speranza di vita popolazione (anni interi)</i>
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1



PAGINA BIANCA